# Cessione del quinto della pensione

Assicurazione temporanea per il caso di morte in forma collettiva a capitale decrescente a premio unico abbinata ai prestiti personali rimborsabili mediante cessione di quote della pensione

Set informativo Edizione novembre 2022

Il presente Set informativo contenente:

- a) DIP Vita;
- b) DIP aggiuntivo Vita;
- c) Condizioni di assicurazione, comprensive del glossario;
- d) Convenzione

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della Convenzione

Avvertenza: prima della sottoscrizione leggere attentamente il presente Set informativo.







# Assicurazione temporanea caso morte in forma collettiva

Documento Informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita)

Impresa: Allianz S.p.A.

Prodotto: Cessione del Quinto della Pensione -Tar. T3PUCQP20

data di realizzazione: 30/11/2022

Il presente DIP Vita è l'ultimo disponibile

#### Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti. Che tipo di assicurazione è?

È un'assicurazione che offre una copertura assicurativa, in caso di decesso dell'Assicurato, per i prestiti personali rimborsabili mediante cessione di quote della pensione.



# Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

#### a) Prestazione in caso di decesso

L'assicurazione prevede la corresponsione di un capitale al Beneficiario (Contraente), in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di validità della copertura assicurativa qualora l'Assicurato abbia contratto un Prestito con il Contraente, rimborsabile mediante la cessione di quote della pensione.

Il capitale corrisposto è pari al Debito residuo calcolato al momento del decesso. Per Debito residuo si intende la quota di Montante lordo non corrisposto dal Mutuatario (Assicurato) calcolato al netto degli interessi e dei costi non maturati e al netto di quanto incassato a qualsiasi titolo dal Contraente così come risulta dal Conteggio estintivo del Prestito.

L'assicurazione opera anche in caso di suicidio dell'Assicurato.



#### Che cosa non è assicurato?

- Non sono assicurabili i soggetti di Età computabile inferiore ai 60 anni e superiore a 85 anni.
- Non sono assicurabili coloro che dichiarino di percepire o di aver percepito una pensione di invalidità o rendita d'inabilità ovvero di aver presentato domanda per l'ottenimento di tali prestazioni previdenziali; non sono inoltre assicurabili coloro che dichiarino espressamente di aver ricevuto una diagnosi avente ad oggetto una delle malattie indicate all'interno dell'Autocertificazione di buone condizioni di salute e di sana costituzione fisica.



#### Ci sono limiti di copertura?

- ! Esclusioni per il dettaglio delle Esclusioni si rinvia al DIP aggiuntivo Vita alla sezione "Ci sono limiti di copertura?".
- ! Capitale assicurato il capitale assicurato coincide in ogni momento della durata contrattuale con il Debito residuo. In ogni caso il capitale massimo assicurabile per ogni Assicurato è pari a 70.000 euro.



#### Dove vale la copertura?

Tutte le coperture valgono senza alcun limite territoriale.



#### Che obblighi ho?

I decessi degli Assicurati devono essere denunciati entro 60 giorni dalla data in cui il Contraente ne viene a conoscenza. Il Contraente per ottenere la liquidazione della Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato dovrà inviare all'Impresa tramite il Broker una copia dei sequenti documenti:

- documento d'identità dell'Assicurato in corso di validità al momento della richiesta del Prestito;
- tessera sanitaria;
- contratto di Prestito regolarmente sottoscritto dall'Assicurato;
- documento (OBIS/M o equivalente) rilasciato dall'Ente previdenziale prima dell'inclusione in copertura e che certifichi i trattamenti pensionistici erogati all'Assicurato, con specifica della tipologia di ciascun trattamento;
- comunicazione della quota cedibile rilasciata dall'Ente previdenziale;
- Atto di benestare rilasciato dall'Ente previdenziale o comunicazione di priorità se il decesso è antecedente al rilascio dell'Atto di benestare;
- Consenso dell'Assicurato alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell'art.1919 del Codice Civile;



- Informativa privacy;
- Autocertificazione di buone condizioni di salute e di sana costituzione fisica;
- Conteggio estintivo del Prestito con evidenza dell'IBAN e intestatario dell'Istituto Beneficiario;
- estratto di morte o atto integrale di morte o certificato di morte. Qualora la suddetta documentazione non sia ottenibile, è considerata sufficiente una comunicazione a mezzo PEC inviata dall'Ente previdenziale;
- contabile attestante l'Erogazione del Prestito in caso di Conteggio estintivo a zero rate scadute.

I seguenti documenti dovranno essere inviati dall'avente diritto alla Prestazione all'Impresa per il tramite del Broker esclusivamente in caso di variazione dei dati condivisi con l'Impresa stessa in sede di stipula della Convenzione o in sede di cessione dei crediti oggetto di copertura:

- fronte-retro di un valido documento d'identità riportante firma visibile del proprio rappresentante legale;
- visura camerale aggiornata, da cui rilevare gli eventuali Titolari Effettivi e il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale proprio rappresentante legale;
- modulo Adeguata Verifica di Soggetto Persona Giuridica se scaduto o mai compilato.



#### Quando e come devo pagare?

Il Contraente si impegna a corrispondere all'Impresa un Premio unico ed anticipato per la copertura assicurativa di ogni Assicurato. La determinazione del Premio Unico per ogni Assicurato avviene moltiplicando il relativo tasso di tariffa (Allegato 2 della Convenzione), differenziato in base alla durata del Prestito e all'Età computabile dell'Assicurato alla data di decorrenza indicata dal Contraente per il Montante lordo.

L'assicurazione è soggetta a regolazione mensile. Il Premio mensile di regolazione sarà determinato tenendo conto della somma dei premi unici dovuti relativi alle posizioni inerenti ai prestiti erogati nel mese precedente, al netto degli storni e dei rimborsi relativi al medesimo periodo.

Ogni Premio unico dovrà essere versato dal Contraente al Broker entro la fine del mese di richiesta del pagamento mediante bonifico bancario. Qualora il Contraente non dovesse versare i premi di regolazione nei termini stabiliti, l'Impresa si riserva il diritto di interrompere l'inclusione in Convenzione di nuovi Assicurati.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il Contratto si intende concluso all'atto del perfezionamento, vale a dire nel momento in cui vengono apposte sulla Convenzione stessa le firme dell'Impresa e del Contraente. La Convenzione ha effetto a decorrere dalle ore zero del giorno indicato nella Convenzione stessa. A partire da questa data si rinnova tacitamente di anno in anno salvo disdetta di una delle parti. La durata della copertura assicurativa per ogni singolo Assicurato, espressa in mesi interi, coincide con la durata del relativo contratto di Prestito col limite minimo di 2 anni e massimo di 10 anni.

La copertura assicurativa per ogni Assicurato inserito nella Convenzione decorre dalle ore zero del giorno di Erogazione del relativo Prestito.

La Durata della copertura assicurativa sarà automaticamente prolungata, in caso di accodamento di rate insolute da parte dell'Ente previdenziale fino ad un massimo di **diciotto mesi** rispetto alla data di scadenza del contratto di Prestito inizialmente indicata nell'Attestato di copertura.



### Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Non è prevista la revoca della Proposta in considerazione della modalità di conclusione del Contratto.

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione dello stesso, mediante raccomandata A.R. indirizzata ad Allianz S.p.A. - Circle Life Protezione- Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano.

La singola copertura assicurativa si risolve a seguito di:

- recesso dell'Assicurato dal contratto di Prestito;
- anticipata estinzione del Prestito.

La Convenzione può essere risolta da una delle Parti (l'Impresa e il Contraente) tramite esercizio della facoltà di disdetta a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata con almeno tre mesi di preavviso sulla data di scadenza.



#### Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI ☑ NO

L'assicurazione non prevede l'esercizio del diritto di riscatto e non riconosce un valore di riduzione.



# Assicurazione temporanea caso morte in forma collettiva

Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo Vita)

Impresa: Allianz S.p.A.

Prodotto: Cessione del Quinto della Pensione -Tar. T3PUCQP20

Data di realizzazione: 30/11/2022

Il presente DIP aggiuntivo Vita è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto

L'impresa di assicurazione è:

- Allianz S.p.A., società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco (Germania)
- Sede legale: Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano (Italia)
- Recapito telefonico: 800.68.68.68
- Sito Internet: www.allianz.it
- Indirizzo di posta elettronica certificata: allianz.spa@pec.allianz.it
- Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP del 21 Dicembre 2005 n°2398 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione n°1.00152.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2021 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.017 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.149 milioni di euro.

Si rinvia alla "Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR)", disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi:

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.577 milioni di euro;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.160 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 5,804 milioni di euro;
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 5.804 milioni di euro;
- e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a 225%.

Al contratto si applica la legge italiana.



# Che cosa è assicurato/Quali sono le prestazioni?

#### a) Prestazione in caso di decesso

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.



# Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.



#### Ci sono limiti di copertura?

Le prestazioni assicurate sono garantite qualunque possa essere la causa del decesso dell'Assicurato ad esclusione dei seguenti casi:

- se il Contraente e/o i suoi dipendenti non sono autorizzati a svolgere la loro attività ai sensi di legge. Gli agenti e i mediatori creditizi che operano per il Contraente in virtù di un mandato loro conferito sono parificati ai dipendenti;
- dolo del Contraente e/o dei suoi dipendenti. Gli agenti e i mediatori creditizi che operano per il Contraente in virtù di un mandato loro conferito sono parificati ai dipendenti;
- qualora i contratti di Prestito siano stipulati a fronte di cessioni del quinto di quote di pensione non consentite dal D.P.R. del 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modifiche ed integrazioni;
- quando la documentazione o parte di essa risulti falsa o falsificata;
- quando le firme apposte sui documenti contrattuali (finanziari e/o assicurativi) risultino apocrife;
- mancata erogazione del prestito all'Assicurato;
- invalidità, inefficacia o inesistenza del contratto di Prestito.





# Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

#### Cosa fare in caso di evento?

I decessi degli Assicurati devono essere denunciati entro 60 giorni dalla data in cui il Contraente ne viene a conoscenza.

Il Contraente per ottenere la liquidazione della Prestazione in caso di decesso dell'Assicurato dovrà inviare all'Impresa tramite il Broker una copia dei sequenti documenti:

- documento d'identità dell'Assicurato in corso di validità al momento della richiesta del Prestito:
- tessera sanitaria;
- contratto di Prestito regolarmente sottoscritto dall'Assicurato;
- documento (OBIS/M o equivalente) rilasciato dall'Ente previdenziale prima dell'inclusione in copertura e che certifichi i trattamenti pensionistici eroqati all'Assicurato, con specifica della tipologia di ciascun trattamento;
- comunicazione della quota cedibile rilasciata dall'Ente previdenziale;
- Atto di benestare rilasciato dall'Ente previdenziale o comunicazione di priorità se il decesso è antecedente al rilascio dell'Atto di benestare;
- Consenso dell'Assicurato alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell'art.1919 del Codice Civile;
- Informativa privacy;
- Autocertificazione di buone condizioni di salute e di sana costituzione fisica;
- Conteggio estintivo del Prestito con evidenza dell'IBAN e intestatario dell'Istituto Beneficiario:
- estratto di morte o atto integrale di morte o certificato di morte. Oualora la suddetta documentazione non sia ottenibile, è considerata sufficiente una comunicazione a mezzo PEC inviata dall'Ente previdenziale;
- contabile attestante l'Eroqazione del Prestito in caso di Conteggio estintivo a zero rate

I seguenti documenti dovranno essere inviati dall'avente diritto alla Prestazione all'Impresa per il tramite del Broker esclusivamente in caso di variazione dei dati condivisi con l'Impresa stessa in sede di stipula della Convenzione o in sede di cessione dei crediti oggetto di copertura:

- fronte-retro di un valido documento d'identità riportante firma visibile del proprio rappresentante legale;
- visura camerale aggiornata, da cui rilevare gli eventuali Titolari Effettivi e il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale proprio rappresentante legale;
- modulo Adeguata Verifica di Soggetto Persona Giuridica se scaduto o mai compilato.

Prescrizione: ai sensi dell'articolo 2952 Codice Civile i diritti derivanti dal Contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso di fonda. Si richiama l'attenzione sui termini di prescrizione previsti dalla normativa vigente e sulle conseguenze in caso di omessa richiesta di liquidazione entro detti termini, anche avuto riguardo a quanto previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n.266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni (obbligo di devoluzione delle somme prescritte al Fondo per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie).

Liquidazione della prestazione: verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa provvede alla liquidazione dell'importo dovuto entro 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione suindicata.

Decorso il termine dei 60 giorni sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto.

#### Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della Prestazione assicurata, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893, 1894 Codice civile).



Quando e come de	evo pagare?
Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.
Rimborso	In caso di anticipata estinzione del Prestito da parte dell'Assicurato l'Impresa provvederà a rimborsare al Contraente la parte di Premio pagato e non goduto relativo alla Posizione assicurativa estinta, calcolato secondo la seguente la seguente formula: $R = \left[PT \cdot (1-\beta) \cdot \frac{(N-K) \cdot (N-K+1)}{N \cdot (N+1)} + PT \cdot \beta \cdot \frac{N-K}{N}\right] - \gamma$ Dove: R importo da rimborsare PT Premio unico anticipato pagato dal Contraente $\beta$ aliquota percentuale del Caricamento totale N durata della copertura assicurativa relativa alla Posizione estinta K durata del periodo di garanzia goduta (in mesi interi) $\gamma$ costi di estinzione anticipata pari a $50$ €
Sconti	Non sono previsti sconti di premio.

Quando comincia la copertura e quando finisce?					
Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.				
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie.				

V	Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?					
	Revoca	Non prevista in considerazione della modalità di conclusione del Contratto.				
	Recesso	Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, mediante raccomandata A.R. indirizzata ad Allianz S.p.A Circle Life Protezione - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano.  Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso l'Impresa è tenuta a rimborsare il Premio corrisposto.				
Ri	isoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.				

Sono previsti riscatti o riduzioni? □ SI ☑ NO					
Valori di riscatto e riduzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Vita.				
Richiesta di informazioni	Puoi richiedere informazioni sul tuo Contratto a:  Allianz S.p.A. Circle Life Protezione, Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano (Italia) indirizzo di posta elettronica: collettivevita.gestione@alllianz.it				



# A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto risponde ad esigenze di protezione degli eventi legati alla vita umana ed è rivolto agli Istituti finanziari che erogano prestiti estinguibili mediante cessione di quote della pensione, come disciplinato dal D.P.R. del 5 gennaio 1950 n. 180 e successive integrazioni e modifiche. Il Contraente è l'istituto finanziario, mentre l'Assicurato è il soggetto titolare del finanziamento di Età computabile compresa alla data di decorrenza indicata dal Contraente tra i 60 anni e gli 85 anni. Al verificarsi del decesso dell'Assicurato gli Istituti finanziari suddetti possono conseguire il rimborso del Debito residuo del finanziamento concesso.



ti gravanti sul premio		
SPESE DI EMISSIONE		L'emissione del Contratto non è gravata da alcuna spesa a tale titolo.
icamenti		
COSTO PERCENTUALE	Per Durate contrattuali fino a 4 anni: 15% Per Durate contrattuali da 5 a 7 anni: 13% Per Durate contrattuali superiori a 7 anni:8%	Il costo trattenuto dall'Impresa a titolo di spese di acquisizione e gestione del Contratto, già incluso nei tassi di Premio, varia a seconda della durata de Contratto stesso. Il costo è calcolato sul Premio Unico versato relativo a ciascuna Posizione assicurativa.

al 60,17%.	a dagn meetinedidin con memmento di meeto nasso commissionale relativo di prodotto e pani
COME POSSO PRESENTARE I R	ECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
All'impresa assicuratrice	<ul> <li>Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:</li> <li>con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano;</li> <li>tramite il sito internet dell'Impresa – www.allianz.it – accedendo alla sezione Reclami.</li> <li>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</li> <li>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati.</li> <li>Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</li> <li>Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</li> </ul>
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it secondo le modalità indicate su www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengono trasmessi informato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI – Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.allianz.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS.  I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:  - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; - individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; - breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; - copia del reclamo presentato all'impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; - ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si ricorda tuttavia che in tutti i casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.
	TÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:
Mediazione (OBBLIGATORIA)	Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <b>www.giustizia.it</b> (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.



# **REGIME FISCALE** Trattamento fiscale applicabile al I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta. contratto Detraibilità fiscale dei premi Il Premio corrisposto non gode dei benefici fiscali di cui all'art. 15 DPR 917/1986. Tassazione delle somme assicurate Essendo il Beneficiario della Prestazione caso morte una società commerciale (società od enti commerciali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 73 DPR 22/12/1986, N. 917, l'Impresa non opera alcuna tassazione, trattandosi di soggetti c.d. "lordisti". Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente documento e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del Contratto. Imposta di bollo

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

Le assicurazioni temporanee per il caso morte non sono soggette all'imposta di bollo.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.



Data ultimo aggiornamento: 30/11/2022

#### CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE TAR. T3PUCQP20

Assicurazione temporanea per il caso di morte in forma collettiva a capitale decrescente a Premio unico abbinata ai prestiti personali rimborsabili mediante cessione di quote della pensione

#### Art. 1 Assicurat

L'assicurazione si estende ai soggetti, i cui nominativi saranno comunicati dal Contraente all'Impresa.

A fronte di ogni nominativo comunicato dal Contraente e inserito in Convenzione, l'Impresa costituisce la relativa Posizione assicurativa individuale.

#### Art. 2 Beneficiari

Beneficiario della Prestazione assicurata è il Contraente.

#### Art. 3 Conclusione del Contratto

Il Contratto si intende concluso e produce i suoi effetti nel momento in cui vengono apposte sulla Convenzione stessa le firme dell'Impresa e del Contraente.

#### Art. 4 Requisiti di assicurabilità

Può essere inserita in Convenzione in qualità di Assicurato una persona fisica purché:

- residente in Italia;
- sottoscriva un contratto di Prestito avente durata minima di 2 anni e massima di 10 anni estinguibile mediante cessione di quote mensili di pensione (Prestito disciplinato dal D.P.R. del 5 gennaio 1950 n. 180 e successive integrazioni e modifiche). Gli importi massimi assicurabili sono riportati al successivo articolo 10 "Prestazioni assicurate";
- abbia un'Età Computabile compresa tra 60 e 85 anni calcolata alla data di decorrenza indicata dal Contraente e che alla data di scadenza del Prestito stesso non risulti di Età computabile superiore a 87 anni;
- abbia dichiarato di non percepire e di non aver mai percepito una pensione di invalidità o rendita di inabilità, di non aver mai presentato domanda per ottenere tali prestazioni previdenziali e di non soffrire di una delle malattie indicate all'interno dell'Autocertificazione di buone condizioni di salute e di sana costituzione fisica (Allegato 1 alla Convenzione);
- non sia assoggettata a procura o tutela.

#### Art. 5 Modalità di inclusione degli Assicurati

Il Contraente comunica all'Impresa, come indicato all'articolo 11 della Convenzione, l'elenco degli Assicurati da inserire in Convenzione. L'Impresa in riscontro alle comunicazioni del Contraente emette un Attestato di copertura per ciascun Assicurato.

Gli Assicurati possono essere inclusi in Convenzione a condizione che:

- il Contraente sia in possesso di copia di un documento d'identità dell'Assicurato in corso di validità al momento della richiesta del Prestito;
- il Contraente sia in possesso di copia della Tessera sanitaria;
- il Contraente sia in possesso dei seguenti documenti originali, sottoscritti dall'Assicurato:
  - Consenso dell'Assicurato alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art.1919 del Codice Civile (Allegato 4 alla Convenzione);
  - "Autocertificazione di buone condizioni di salute e di sana costituzione fisica" dello stesso, firmata dall'Assicurato in tutte le sue parti (Allegato 1 alla Convenzione);
  - Informativa privacy (Allegato 3 alla Convenzione);
- il Contraente sia in possesso di un documento (OBIS/M o equivalente) rilasciato dall'Ente previdenziale che certifichi i trattamenti pensionistici erogati all'Assicurato, con specifica della tipologia di ciascun trattamento;
- il Contraente sia in possesso della comunicazione della quota cedibile rilasciata dall'Ente previdenziale.

Si richiama la necessità che il Contraente verifichi che l'Assicurato non sia assoggettato a procura o tutela.

Si richiama inoltre la necessità che il Contraente renda consapevole l'Assicurato dell'importanza di compilare in maniera corretta e veritiera le dichiarazioni sulla propria condizione di salute e/o sull'eventuale percezione di una pensione di invalidità o rendita di inabilità in quanto trattasi di condizioni che determinano l'assicurabilità o meno dell'Assicurato stesso.

Ai fini del perfezionamento della copertura assicurativa secondo quanto specificato all'articolo 11 della Convenzione, il Contraente comunica mensilmente al Broker l'elenco degli Assicurati ai quali è stato erogato il Prestito nel corso del mese precedente e si impegna, per le relative coperture assicurative, alla corresponsione del premio dovuto.



Gli attestati di copertura non seguiti dall'Erogazione del Prestito nei 90 giorni successivi alla data di Decorrenza presunta indicata dal Contraente saranno considerati privi di efficacia e saranno annullati dall'Impresa. In tal caso, il Contraente è tenuto a ricaricare i dati opportunamente aggiornati in un nuovo flusso informatico.

#### Art. 6 Decorrenza, durata e cessazione delle coperture assicurative

La durata della copertura assicurativa per ogni singolo Assicurato, espressa in mesi interi, coincide con la durata del relativo contratto di Prestito col limite minimo di 2 anni e massimo di 10 anni.

La copertura assicurativa per ogni Assicurato inserito nella Convenzione decorre dalle ore zero del giorno di Erogazione del relativo Prestito, fermo quanto evidenziato al precedente articolo 5 a condizione che:

- il Contraente abbia chiesto l'inserimento in Convenzione dell'Assicurato inviando all'Impresa i relativi dati tramite flusso informatico e l'Impresa abbia emesso apposito Attestato di copertura;
- Il Contraente abbia effettivamente erogato il Prestito;
- il Contraente abbia provveduto alla corresponsione del Premio entro i termini pattuiti di cui al successivo articolo 8;
- il Contraente sia in possesso della Comunicazione di Priorità e/o dell'Atto di benestare rilasciati dall'Ente previdenziale.

La copertura assicurativa cessa al verificarsi del primo dei sequenti eventi:

- decesso dell'Assicurato;
- anticipata estinzione del Prestito;
- recesso dell'Assicurato dal contratto di Prestito;
- naturale scadenza del contratto di Prestito.

La Durata della copertura assicurativa sarà automaticamente prolungata, in caso di accodamento di rate insolute da parte dell'Ente previdenziale fino ad un massimo di **diciotto mesi** rispetto alla scadenza del contratto di Prestito indicata nell'Attestato di copertura.

#### Art. 7 Premio

Le prestazioni assicurate sono garantite previo pagamento all'Impresa di un Premio unico, da parte del Contraente.

La determinazione del Premio per ogni Assicurato avviene moltiplicando il relativo tasso di premio (Allegato 2 alla Convenzione), differenziato in base alla durata del Prestito e all'Età computabile dell'Assicurato alla data di decorrenza indicata dal Contraente, per il Montante lordo (pari al capitale inziale assicurato), secondo la seguente formula:

#### Montante lordo x tasso di premio/1000.

L'inesatta indicazione dei dati anagrafici degli Assicurati comporta la rettifica, in base ai dati reali, dei premi dovuti all'Impresa.

In caso di decesso dell'Assicurato, a condizione che l'Impresa abbia erogato la Prestazione, il Premio Unico sarà totalmente acquisito dall'Impresa stessa che non sarà tenuta ad alcun rimborso.

#### Art. 8 Regolazione premi – Perfezionamento ed estinzione anticipata dei contratti di Prestito

Il Contraente, entro il 5 di ogni mese, comunica al Broker:

- l'elenco dei prestiti Erogati nel mese precedente, per i quali provvederà alla corresponsione del Premio;
- l'elenco dei prestiti estinti anticipatamente e annullati nel mese precedente, per i quali richiede il rimborso del Premio non goduto.

L'assicurazione è soggetta a regolazione mensile. Il premio mensile di regolazione sarà determinato tendendo conto della somma dei premi unici dovuti relativi alle posizioni inerenti ai prestiti erogati nel mese precedente, al netto dei rimborsi per annullamento o estinzione anticipata.

I premi dovranno essere versati dal Contraente al Broker entro la fine del mese di richiesta del pagamento mediante bonifico bancario, sul conto corrente indicato dal Broker.

Qualora il Contraente non dovesse versare i premi di regolazione nei termini stabiliti, l'Impresa si riserva il diritto di interrompere l'inclusione in Convenzione di nuovi Assicurati.

#### Art. 9 Anticipata estinzione del Prestito

In caso di anticipata estinzione del contratto di Prestito da parte dell'Assicurato, antecedente alla data di decesso dell'Assicurato, la Copertura assicurativa cessa a partire dalla data di anticipata estinzione.

Il Contraente deve inviare all'Impresa comunicazione dell'anticipata estinzione del Prestito nei termini di cui al precedente articolo 8 e secondo le modalità previste all'articolo11 della Convenzione.

L'Impresa provvede a rimborsare al Contraente la parte di Premio pagato e non goduto relativo alla Posizione assicurativa estinta secondo la sequente formula di calcolo:



$$R \ = \left[ PT \cdot (1-\beta) \cdot \frac{(N-K) \cdot (N-K+1)}{N \cdot (N+1)} + PT \cdot \beta \cdot \frac{N-K}{N} \right] - \gamma$$

dove

R importo da rimborsare

PT Premio unico anticipato pagato dal Contraente

aliquota percentuale del Caricamento totale

N durata della copertura assicurativa relativa alla Posizione estinta

K durata del periodo di garanzia goduta (in mesi interi)

costi di estinzione anticipata pari a 50€.

#### Art. 10 Prestazioni assicurate

In caso di decesso dell'Assicurato verificatosi nel corso della Durata della copertura assicurativa, dovuto a qualsiasi causa e senza limiti territoriali, l'Impresa liquiderà al Beneficiario in un'unica soluzione il Capitale assicurato calcolato al momento del decesso, fatte salve le Esclusioni previste all'articolo 11 delle presenti Condizioni di assicurazione.

In deroga all'articolo 1927 del Codice Civile, la copertura assicurativa opera anche in caso di suicidio dell'Assicurato.

Il Capitale assicurato corrisponde al Debito residuo calcolato alla data del verificarsi del decesso dell'Assicurato.

Per Debito residuo si intende la quota di Montante lordo non corrisposto dall'Assicurato calcolato al netto degli interessi e dei costi non maturati e al netto di quanto incassato a qualsiasi titolo dal Contraente così come risulta dal Conteggio estintivo. In particolare, ai fini dello sviluppo del Conteggio estintivo, si terrà conto: dell'importo del finanziamento, dell'importo della rata mensile, delle rate già corrisposte, della durata dell'ammortamento, del T.A.N. applicato, nonché dei costi ricorrenti del Prestito.

Per Montante lordo si intende il prodotto dell'importo della rata di restituzione del Prestito per il numero complessivo di rate previste.

Per la determinazione del Debito residuo tutti i costi ricorrenti non saranno rimborsati per la quota parte non maturata.

L'Impresa non rimborserà eventuali rate insolute antecedenti la data di decorrenza delle trattenute da parte dell'Ente previdenziale qualora quest'ultimo abbia indicato nell'Atto di benestare che non provvederà al relativo accodamento. In tal caso l'importo liquidato dall'impresa sarà determinato tenendo conto della decorrenza giuridica del piano di ammortamento definita dall'Ente previdenziale e sarà pari al Debito residuo alla data di decesso, come da piano di ammortamento originario; le eventuali rate insolute antecedenti la decorrenza effettiva delle trattenute saranno considerate come scadute e pagate.

# In ogni caso, per ogni Assicurato, il Capitale massimo assicurabile è pari a euro 70.000,00.

L'Impresa non risponderà in nessun caso per somme superiori.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza della copertura assicurativa, non è prevista alcuna Prestazione a carico dell'Impresa e il Premio versato resta acquisito da quest'ultima.

#### Art. 11 Esclusioni

Le prestazioni assicurate di cui all'articolo 10 delle presenti Condizioni di assicurazione sono garantite qualunque possa essere la causa del decesso dell'Assicurato senza limiti territoriali ad esclusione dei seguenti casi:

- se il Contraente e/o i suoi dipendenti non sono autorizzati a svolgere la loro attività ai sensi di legge. Gli agenti e i mediatori creditizi che operano per il Contraente in virtù di un mandato loro conferito sono parificati ai dipendenti;
- dolo del Contraente e/o dei suoi dipendenti. Gli agenti e i mediatori creditizi che operano per il Contraente in virtù di un mandato loro conferito sono parificati ai dipendenti;
- qualora i contratti di Prestito siano stipulati a fronte di cessioni di quote di pensione non consentite dal D.P.R. del 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modifiche ed integrazioni;
- quando la documentazione o parte di essa risulti falsa o falsificata:
- quando le firme apposte sui documenti contrattuali (finanziari e/o assicurativi) risultino apocrife;
- mancata Erogazione del Prestito;
- invalidità, inefficacia o inesistenza del contratto di Prestito.

#### Art. 12 Denuncia del decesso e obblighi consequenti

I decessi devono essere denunciati entro 60 giorni dalla data in cui il Contraente ne viene a conoscenza.



Il Contraente per ottenere la liquidazione della prestazione in caso di decesso degli Assicurati dovrà inviare all'impresa tramite il Broker una copia dei seguenti documenti:

- documento d'identità dell'Assicurato in corso di validità al momento della richiesta del Prestito;
- tessera sanitaria:
- contratto di Prestito regolarmente sottoscritto dall'Assicurato;
- documento (OBIS/M o equivalente) rilasciato dall'Ente previdenziale prima dell'inclusione in copertura e che certifichi i trattamenti pensionistici eroqati all'Assicurato, con specifica della tipologia di ciascun trattamento;
- comunicazione della guota cedibile rilasciata dall'Ente previdenziale;
- Atto di benestare rilasciato dall'Ente previdenziale o comunicazione di priorità se il decesso è antecedente al rilascio dell'Atto di benestare;
- Consenso dell'Assicurato alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita, ai sensi dell'art.1919 del Codice Civile;
- Informativa privacy;
- Autocertificazione di buone condizioni di salute e di sana costituzione fisica;
- Conteggio estintivo del Prestito con evidenza dell'IBAN e intestatario dell'Istituto Beneficiario;
- estratto di morte o atto integrale di morte o certificato di morte. Qualora la suddetta documentazione non sia ottenibile, è considerata sufficiente una comunicazione a mezzo PEC inviata dall'Ente previdenziale;
- contabile attestante l'Erogazione del Prestito in caso di Conteggio estintivo a zero rate scadute.

I seguenti documenti dovranno essere inviati dall'avente diritto alla Prestazione all'Impresa per il tramite del Broker esclusivamente in caso di variazione dei dati condivisi con l'Impresa stessa in sede di stipula della Convenzione o in sede di cessione dei crediti oggetto di copertura:

- fronte-retro di un valido documento d'identità riportante firma visibile del proprio rappresentante legale;
- visura camerale aggiornata, da cui rilevare gli eventuali Titolari Effettivi e il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale proprio rappresentante legale;
- modulo Adeguata Verifica di Soggetto Persona Giuridica se scaduto o mai compilato.

#### Art. 13 Pagamenti dell'Impresa

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa provvederà ad effettuare tutti i pagamenti previsti entro 60 giorni dalla data di ricevimento di tutta la documentazione indicata al precedente articolo 12.

Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto.

L'Impresa pagherà mediante accredito sul conto corrente intestato al Beneficiario.

# Art. 14 Recesso dal contratto

Il Contraente ha la facoltà di esercitare il Recesso dal Contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso. Ai fini dell'esercizio di tale diritto il Contraente è tenuto ad inviare comunicazione scritta all'Impresa, con lettera raccomandata A.R. indirizzata a: Allianz S.p.A. - Circle Life Protezione - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano, contenente gli elementi identificativi del Contratto e indicando le coordinate bancarie ove effettuare il rimborso del Premio. Il Recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e l'Impresa da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso l'Impresa è tenuta a rimborsare al Contraente l'eventuale Premio da questi corrisposto.

#### Art. 15 Prescrizione

Ai sensi dell'art.2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono in dieci anni dal verificarsi dell'evento su cui i diritti stessi si fondano. Qualora i Beneficiari non richiedano entro il predetto termine di prescrizione la liquidazione della Prestazione, l'importo è devoluto dall'Impresa al fondo per le vittime delle frodi finanziarie, come previsto in materia di rapporti dormienti dalla legge n.266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

#### Art. 16 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al pagamento della Prestazione assicurata, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Artt. 1892, 1893, 1894 Codice Civile).

#### Art. 17 Cessione del credito

Il Contraente potrà cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa in virtù di cessioni dei crediti inerenti ai Prestiti oggetto di copertura.



Il Contraente nei casi suddetti dovrà comunicare al Broker i dati relativi al nuovo avente diritto al capitale assicurato e ai rimborsi dei premi non goduti derivanti da estinzioni anticipate.

Il nuovo avente diritto dovrà trasmettere all'Impresa, per il tramite del Broker, i sequenti documenti:

- fronte-retro di un valido documento d'identità riportante firma visibile del proprio rappresentante legale;
- visura camerale aggiornata, da cui rilevare gli eventuali Titolari Effettivi e il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale proprio rappresentante legale;
- modulo Adequata Verifica di Soggetto Persona Giuridica se scaduto o mai compilato.

#### Art. 18 Tasse e imposte

I premi pagati per le assicurazioni sulla vita non sono soggetti ad alcuna imposta.

#### Art. 19 Foro competente

Per le controversie relative al Contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o del soggetto che intende far valere i diritti derivanti dal Contratto.

#### Art. 20 Legge applicabile al Contratto

Al Contratto si applica la legge italiana.

# Condizioni di assicurazione

#### **GLOSSARIO**

Assicurato (Mutuatario/Cedente): persona fisica, mera portatrice del rischio, sulla cui vita il Contraente stipula l'assicurazione.

Attestato di copertura: documento relativo al singolo Assicurato rilasciato dall'Impresa, a fronte della richiesta d'inclusione in Convenzione di un Assicurato tramite flusso informatico, che regolarmente perfezionato impegna la stessa Impresa a prestare la copertura assicurativa in presenza delle condizioni previste dall'articolo 5.

Atto di benestare: documento rilasciato dall'Ente previdenziale attestante la data di decorrenza giuridica del piano di ammortamento e la data di decorrenza effettiva delle trattenute in favore dell'Istituto Finanziario.

**Beneficiario:** è il Contraente (persona giuridica) della Convenzione, che riceve la prestazione prevista dal Contratto di assicurazione quando si verifica il decesso dell'Assicurato.

**Broker:** intermediario che agisce su incarico del Contraente.

Caricamento: parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa.

Conteggio estintivo: Il conteggio elaborato dal Contraente a dimostrazione del suo credito residuo nei confronti dell'Assicurato, il cui saldo è determinato in base ai dati del Contratto di Prestito sottoscritto dall'Assicurato; in particolare si terrà conto nello sviluppo di tale conteggio: dell'importo del finanziamento (montante lordo), della rata mensile, delle rate pagate, della durata dell'ammortamento, della decorrenza giuridica indicata nell'Atto di benestare, del T.A.N. applicato, dei costi ricorrenti.

Condizioni di assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il Contratto di assicurazione.

Contraente: persona giuridica (ente erogatore del Prestito agli assicurati), che stipula la Convenzione con l'Impresa si impegna al versamento dei relativi premi.

Contratto: coincide con la Convenzione.

Contratto/Convenzione: documento sottoscritto dall'Impresa e dal Contraente che attesta l'esistenza dell'assicurazione.

**Debito residuo:** Capitale residuo del contratto di prestito, calcolato alla data di decesso dell'Assicurato, come precisato nel Conteggio estintivo.

**Decorrenza della copertura assicurativa:** ore zero del giorno di erogazione del Prestito concesso dal Contraente al singolo Assicurato.

**Decorrenza presunta:** la decorrenza del piano di ammortamento stimata dal Contraente in sede di richiesta di emissione dell'Attestato di copertura. Si tratta di stima in quanto la decorrenza effettiva verrà determinata in un momento successivo dall'Ente Previdenziale con l'emissione dell'Atto di benestare.

**Durata della copertura assicurativa:** intervallo di tempo compreso tra la data di decorrenza e la data di estinzione del Prestito, durante il quale è operante la copertura assicurativa, con il limite minimo di 2 anni e massimo di 10 anni.

Esclusioni: rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dall'Impresa.

**Età computabile:** modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei sei mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

Erogazione del prestito: l'erogazione del capitale all'Assicurato e, in caso di rinnovo di un Prestito già in corso, l'erogazione utile all'estinzione del relativo debito.

# Condizioni di assicurazione

Impresa: Allianz S.p.A. società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita anche Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il Contratto di assicurazione.

**Montante lordo:** importo della rata mensile del prestito moltiplicato per il numero delle rate totali; corrisponde all'importo del capitale preso in prestito dal Mutuatario con l'aggiunta degli interessi e dei costi connessi.

Mutuatario/Cedente (Assicurato): la persona fisica che beneficia del Prestito erogato dal Contraente.

Posizione: l'identificativo della singola copertura assicurativa all'interno della Convenzione.

**Premio Unico:** importo che il Contraente corrisponde all'Impresa, in un'unica soluzione, a fronte della prestazione assicurativa per l'intera durata.

Premio puro: Premio Unico al netto dei Caricamenti.

**Prestazione assicurativa:** importo liquidabile sotto forma di capitale che l'Impresa corrisponde al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

**Prestito:** contratto di prestito personale estinguibile mediante cessione di quote mensili di pensione (prestito disciplinato dal D.P.R. del 5 gennaio 1950 n.180 e successive integrazioni e modifiche) concesso dal Contraente all'Assicurato.

Recesso: diritto del Contraente di recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione e farne cessare gli effetti.

Sinistro: verificarsi dell'evento assicurato oggetto del Contratto (decesso dell'Assicurato) e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa Prestazione assicurativa.

**T.A.N.** Tasso annuale nominale applicato al finanziamento e precisato nel contratto di Prestito.

# **CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE**

Assicurazione temporanea per il caso di morte in forma collettiva a capitale decrescente a premio unico abbinata ai prestiti personali rimborsabili mediante cessione di quote della pensione

Tariffa T3PUCQP20

Convenzione redatta il a Milano in triplice copia e stipulata tra	
In seguito denominata "Contraente"	
e	
Allianz S.p.A. In seguito denominata "Impresa"	

#### **DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione, anche in deroga alle relative Condizioni di assicurazione, valgono le norme di legge in materia



# Allianz 🕕



# Convenzione

Data ultimo aggiornamento: 30/11/2022

#### Premessa

La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Contraente e l'Impresa relativi ad un'assicurazione collettiva che garantisce la corresponsione di un capitale al Beneficiario in caso di decesso di un Assicurato, che abbia contratto con il Contraente un Prestito estinguibile mediante cessione di quote della pensione (Prestito disciplinato dal D.P.R. del 5 gennaio 1950 n. 180 e successive modifiche e integrazioni).

#### Art. 1 Assicurati

L'assicurazione si estende ai soggetti, i cui nominativi saranno comunicati dal Contraente all'Impresa.

A fronte di ogni nominativo comunicato dal Contraente e inserito in Convenzione, l'Impresa costituisce la relativa Posizione assicurativa individuale.

#### Art. 2 Beneficiari

Beneficiario della Prestazione assicurata è il Contraente.

#### Art. 3 Decorrenza e durata della Convenzione

La Convenzione ha effetto a decorrere dalle ore zero del (gg/mm/aaaa) con scadenza alle ore zero del (gg/mm/aaaa+1 anni). A partire da questa data si rinnova di anno in anno salvo disdetta.

#### Art. 4 Disdetta della Convenzione

La disdetta potrà essere esercitata da una delle parti a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con almeno tre mesi di preavviso rispetto alla data di scadenza.

In caso di disdetta della Convenzione le coperture assicurative, per ogni singolo Assicurato, resteranno in vigore fino alla scadenza delle stesse, a condizione che sia stato regolarmente pagato il relativo Premio.

In caso di disdetta, il Contraente avrà la possibilità, nei trenta giorni successivi alla scadenza della Convenzione, di includere gli Assicurati che abbiano sottoscritto un contratto di Prestito prima di tale scadenza.

# Art. 5 Requisiti di assicurabilità

Può essere inserita in Convenzione in qualità di Assicurato una persona fisica purché:

- residente in Italia;
- sottoscriva un contratto di Prestito avente durata minima di 2 anni e massima di 10 anni estinguibile mediante cessione
  di quote mensili di pensione (Prestito disciplinato dal D.P.R. del 5 gennaio 1950 n. 180 e successive integrazioni e
  modifiche). Gli importi massimi assicurabili sono riportati al successivo articolo 10 "Prestazioni assicurate";
- abbia un'Età Computabile compresa tra 60 e 85 anni calcolata alla data di decorrenza indicata dal Contraente e che alla data di scadenza del Prestito stesso non risulti di Età computabile superiore a 87 anni;
- abbia dichiarato di non percepire e di non aver mai percepito una pensione di invalidità o rendita di inabilità, di non aver mai presentato domanda per ottenere tali prestazioni previdenziali e di non soffrire di una delle malattie indicate all'interno dell'Autocertificazione di buone condizioni di salute e di sana costituzione fisica (Allegato 1);
- non sia assoggettata a procura o tutela.

# Art. 6 Modalità di inclusione degli Assicurati

Il Contraente comunica all'Impresa, come indicato al successivo articolo 11, l'elenco degli Assicurati da inserire in Convenzione. L'Impresa in riscontro alle comunicazioni del Contraente emette un Attestato di copertura per ciascun Assicurato.

Gli Assicurati possono essere inclusi in Convenzione a condizione che:

- il Contraente sia in possesso di copia di un documento d'identità dell'Assicurato in corso di validità al momento della richiesta del Prestito;
- il Contraente sia in possesso di copia della Tessera sanitaria;
- il Contraente sia in possesso dei seguenti documenti originali, sottoscritti dall'Assicurato:
  - Consenso dell'Assicurato alla stipula dell'assicurazione sulla propria vita ai sensi dell'art.1919 del Codice Civile (Allegato 3);
  - "Autocertificazione di buone condizioni di salute e di sana costituzione fisica" dello stesso, firmata dall'Assicurato in tutte le sue parti (Allegato 1);
  - Informativa privacy (Allegato 3);
- il Contraente sia in possesso di un documento (OBIS/M o equivalente) rilasciato dall'Ente previdenziale che certifichi i trattamenti pensionistici erogati all'Assicurato, con specifica della tipologia di ciascun trattamento;
- il Contraente sia in possesso della comunicazione della quota cedibile rilasciata dall'Ente previdenziale.



# Convenzione

Data ultimo aggiornamento: 30/11/2022

Si richiama la necessità che il Contraente verifichi che l'Assicurato non sia assoggettato a procura o tutela.

Si richiama inoltre la necessità che il Contraente renda consapevole l'Assicurato dell'importanza di compilare in maniera corretta e veritiera le dichiarazioni sulla propria condizione di salute e/o sull'eventuale percezione di una pensione di invalidità o rendita di inabilità in quanto trattasi di condizioni che determinano l'assicurabilità o meno dell'Assicurato stesso

Ai fini del perfezionamento della copertura assicurativa secondo quanto specificato al successivo articolo 11, il Contraente comunica mensilmente al Broker l'elenco degli Assicurati ai quali è stato erogato il Prestito nel corso del mese precedente e si impegna, per le relative coperture assicurative, alla corresponsione del premio dovuto.

Gli attestati di copertura non seguiti dall'Erogazione del Prestito nei 90 giorni successivi alla data di Decorrenza presunta indicata dal Contraente saranno considerati privi di efficacia e saranno annullati dall'Impresa. In tal caso, il Contraente è tenuto a ricaricare i dati opportunamente aggiornati in un nuovo flusso informatico.

#### Art. 7 Decorrenza, durata e cessazione delle coperture assicurative

La durata della copertura assicurativa per ogni singolo Assicurato, espressa in mesi interi, coincide con la durata del relativo contratto di Prestito col limite minimo di 2 anni e massimo di 10 anni.

La copertura assicurativa per ogni Assicurato inserito nella Convenzione decorre dalle ore zero del giorno di Erogazione del relativo Prestito, fermo quanto evidenziato al precedente articolo 6 a condizione che:

- il Contraente abbia chiesto l'inserimento in Convenzione dell'Assicurato inviando all'Impresa i relativi dati tramite flusso informatico e l'Impresa abbia emesso apposito Attestato di copertura;
- Il Contraente abbia effettivamente erogato il Prestito;
- il Contraente abbia provveduto alla corresponsione del Premio entro i termini pattuiti di cui al successivo articolo 9;
- il Contraente sia in possesso della Comunicazione di Priorità e/o dell'Atto di benestare rilasciati dall'Ente previdenziale.

La copertura assicurativa cessa al verificarsi del primo dei sequenti eventi:

- decesso dell'Assicurato;
- anticipata estinzione del Prestito;
- recesso dell'Assicurato dal contratto di Prestito:
- naturale scadenza del contratto di Prestito.

La Durata della copertura assicurativa sarà automaticamente prolungata, in caso di accodamento di rate insolute da parte dell'Ente previdenziale, fino ad un massimo fino ad un massimo di diciotto mesi rispetto alla data di scadenza del contratto di Prestito indicata nell'Attestato di copertura.

#### Art. 8 Premio

Le Prestazioni assicurative sono garantite previo pagamento all'Impresa di un Premio unico, da parte del Contraente. La determinazione del Premio per ogni Assicurato avviene moltiplicando il relativo tasso di premio (Allegato 2), differenziato in base alla durata del Prestito e all'Età computabile dell'Assicurato alla data di decorrenza indicata dal Contraente, per il Montante lordo (pari al capitale inziale assicurato), secondo la seguente formula:

# Montante lordo x tasso di premio/1000.

L'inesatta indicazione dei dati anagrafici degli Assicurati comporta la rettifica, in base ai dati reali, dei premi dovuti all'Impresa.

In caso di decesso dell'Assicurato, a condizione che l'Impresa abbia erogato la Prestazione, il Premio unico sarà totalmente acquisito dall'Impresa stessa che non sarà tenuta ad alcun rimborso.

#### Art. 9 Regolazione premi – Perfezionamento ed estinzione anticipata dei contratti di Prestito

Il Contraente, entro il 5 di ogni mese, comunica al Broker:

- l'elenco dei prestiti Erogati nel mese precedente, per i quali provvederà alla corresponsione del Premio;
- l'elenco dei prestiti estinti anticipatamente e annullati nel mese precedente, per i quali richiede il rimborso del Premio non goduto.

L'assicurazione è soggetta a regolazione mensile. Il premio mensile di regolazione sarà determinato tendendo conto della somma dei premi unici dovuti relativi alle posizioni inerenti ai prestiti erogati nel mese precedente, al netto dei rimborsi per annullamento o estinzione anticipata.

I premi dovranno essere versati dal Contraente al Broker entro la fine del mese di richiesta del pagamento mediante bonifico bancario, sul conto corrente indicato dal Broker.

Qualora il Contraente non dovesse versare i premi di regolazione nei termini stabiliti, l'Impresa si riserva il diritto di interrompere l'inclusione in Convenzione di nuovi Assicurati.



# Convenzione

Data ultimo aggiornamento: 30/11/2022

#### Art. 10 Prestazioni assicurate

In caso di decesso dell'Assicurato verificatosi nel corso della Durata della copertura assicurativa, dovuto a qualsiasi causa e senza limiti territoriali, l'Impresa liquiderà al Beneficiario in un'unica soluzione il Capitale assicurato calcolato al momento del decesso, fatte salve le Esclusioni previste all'articolo 11 delle Condizioni di assicurazione.

In deroga all'articolo 1927 del Codice Civile, la copertura assicurativa opera anche in caso di suicidio dell'Assicurato.

Il Capitale assicurato corrisponde al Debito residuo calcolato alla data del verificarsi del decesso dell'Assicurato.

Per Debito residuo si intende la quota di Montante lordo non corrisposto dall'Assicurato calcolato al netto degli interessi e dei costi non maturati e al netto di quanto incassato a qualsiasi titolo dal Contraente così come risulta dal Conteggio estintivo. In particolare, ai fini dello sviluppo del Conteggio estintivo, si terrà conto: dell'importo del finanziamento, dell'importo della rata mensile, delle rate già corrisposte, della durata dell'ammortamento, del T.A.N. applicato, nonché dei costi ricorrenti del Prestito.

Per Montante lordo si intende il prodotto dell'importo della rata di restituzione del Prestito per il numero complessivo di rate previste.

Per la determinazione del Debito residuo tutti i costi ricorrenti non saranno rimborsati per la quota parte non maturata.

L'Impresa non rimborserà eventuali rate insolute antecedenti la data di decorrenza delle trattenute da parte dell'Ente previdenziale qualora quest'ultimo abbia indicato nell'Atto di benestare che non provvederà al relativo accodamento. In tal caso l'importo liquidato dall'impresa sarà determinato tenendo conto della decorrenza giuridica del piano di ammortamento definita dall'Ente previdenziale e sarà pari al Debito residuo alla data di decesso, come da piano di ammortamento originario; le eventuali rate insolute antecedenti la decorrenza effettiva delle trattenute saranno considerate come scadute e pagate.

#### In ogni caso, per ogni Assicurato, il Capitale massimo assicurabile è pari a euro 70.000,00.

L'Impresa non risponderà in nessun caso per somme superiori.

In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza della copertura assicurativa, non è prevista alcuna Prestazione a carico dell'Impresa e il Premio versato resta acquisito da quest'ultima.

#### Art. 11 Modalità operative

In base alla presente Convenzione

#### il Contraente fornisce all'Impresa:

a) un file contenente le informazioni organizzate secondo il tracciato concordato tra le parti, relativo alle posizioni per le quali viene richiesto l'Attestato di copertura.

L'Impresa restituisce al Contraente:

b) un Attestato di copertura per ciascun Assicurando in virtù delle informazioni di cui al punto a).

# Il Contraente per il tramite del Broker si impegna a fornire all'Impresa:

#### con cadenza mensile:

- un file contenente le informazioni relativamente agli Assicurati per i quali è stato erogato il finanziamento;
- un file contenente le informazioni relativamente alle cessazioni per anticipata estinzione/annullamento del finanziamento del mese precedente.

Il Contraente e l'Impresa, nel fornire le informazioni di cui "sopra", si attengono al formato elettronico concordato fra le parti.

#### Art. 12 Informativa dell'Impresa

L'Impresa fornisce informativa al Contraente in merito agli eventi di seguito indicati:

- modifiche statutarie attinenti al cambio di denominazione sociale o al trasferimento di sede sociale;
- trasferimento di portafoglio, fusione e scissione.

#### Art. 13 Comunicazioni del Contraente all'Impresa

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto personalmente devono essere indirizzate, a mezzo lettera raccomandata o PEC al Broker al quale il Contraente ha conferito l'incarico per la gestione della Polizza. Il Contraente e l'Impresa prendono atto che tutte le comunicazioni fatte al Broker dal Contraente s'intendono fatte all'Impresa.

## Art. 14 Cessione del credito

Il Contraente potrà cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla copertura assicurativa in virtù di cessioni dei crediti inerenti ai Prestiti oggetto di copertura.



# Convenzione

Data ultimo aggiornamento: 30/11/2022

Il Contraente nei casi suddetti dovrà comunicare al Broker i dati relativi al nuovo avente diritto, al capitale assicurato e ai rimborsi dei premi non goduti derivanti da estinzioni anticipate.

Il nuovo avente diritto dovrà trasmettere all'Impresa, per il tramite del Broker, i seguenti documenti:

- fronte-retro di un valido documento d'identità riportante firma visibile del proprio rappresentante legale;
- visura camerale aggiornata, da cui rilevare gli eventuali Titolari Effettivi e il conferimento dei poteri di firma e rappresentanza in capo al soggetto indicato quale proprio rappresentante legale;
- modulo Adeguata Verifica di Soggetto Persona Giuridica se scaduto o mai compilato.

#### Art. 15 Modifiche alla Convenzione

Modifiche alla Convenzione rese necessarie da fatti oggettivi, estranei alla volontà delle parti, che dovessero intervenire in qualsiasi momento e che rendano parzialmente inapplicabili le condizioni concordate, saranno oggetto di ulteriore negoziazione.

#### Art. 16 Gestione della Convenzione - Comunicazioni

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Convenzione alla Spett.le B&S Italia spa, impresa iscritta con numero B000052429 al RUI (Registro Unico Intermediari Assicurativi e Riassicurativi) la quale agisce in qualità di Broker ai sensi del Decreto Legislativo 07/09/05 n° 209 "Codice delle assicurazioni private".

Di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente Convenzione potranno essere svolti per conto del Contraente dal Broker di cui sopra il quale tratterà con l'Impresa.

Tutte le comunicazioni inerenti all'esecuzione dell'assicurazione stipulata nell'ambito della presente Convenzione, ivi comprese quelle relative al recesso ed alle disdette nonché quelle relative agli atti interruttivi della prescrizione, debbono essere trasmesse, dal Contraente all'Impresa e viceversa, direttamente o tramite il Broker designato.

Resta confermata l'efficacia liberatoria per il Contraente, anche a termini dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento del premio effettuato al medesimo Broker.



Convenzione	Data ultimo aggiornamento: 30/11/2022
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codic contenuti dell'articolo 11 delle Condizioni di assicurazione - Es	
Timbro e firma del Contraente	
	QP20 - Edizione 11/2022 - composto dal Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP aggiuntivo glossario e dalla Convenzione - e dichiara di aver avuto
Timbro e firma del Contraente	
Il Contraente e l'Impresa dichiarano di accettare espressamer richiamati nella stessa, delle Condizioni di assicurazione comp	ite il contenuto della presente Convenzione, di tutti gli Allegati rensive del Glossario, del DIP Vita e del DIP aggiuntivo Vita.
Timbro e firma del Contraente	Allianz S.p.A.
Luogo e data	
ALLEGATI Allegato 1: Fac-simile Autocertificazione di buone condizioni d Allegato 2: Tabella Tassi di Tariffa Allegato 3: Informativa Privacy per l'Assicurato e relativo conse Allegato 4: Fac-simile Consenso ai sensi dell'art.1919 del Codio Allegato 5: Fac-simile Attestato di copertura	enso



Pagina lasciata intenzionalmente bianca



Convenzione Allegato 1

# **AUTOCERTIFICAZIONE** DI BUONE CONDIZIONI DI SALUTE E DI SANA COSTITUZIONE FISICA Prestito n° .....

lo nome e cognome, C.F. codice fiscale avendo richiesto all'Istituto Finanziario ragione sociale un prestito

contro <u>cessione del quinto</u> ai sensi del D.P.R. n. 180 del 5.1.1950 e successiv	e modifiche, in buona fede
<u>DICHIARO</u> :	
di non percepire e di non aver mai percepito una <u>PENSIONE D'INVALIDITÀ o RENDITA</u> <u>D'INABILITÀ</u> e di non aver mai presentato domanda per ottenere tali prestazioni previdenziali.	nome e cognome Cedente In fede,
che non mi è mai stata diagnosticata una patologia, "quale"  TUMORE  EPATITE  CIRROSI EPATICA  DIABETE DI TIPO 1  INSUFFICIENZA RENALE	nome e cognome Cedente In fede
INFEZIONE HIV  che <u>non mi è mai stata diagnosticata</u> una patologia del SISTEMA CARDIOVASCOLARE  in the patol	
"quale":  ANGINA PECTORIS  ATTACCO ISCHEMICO TRANSITORIO  INFARTO DEL MIOCARDIO  SCOMPENSO CARDIOCIRCOLATORIO  ICTUS CEREBRALE  MALATTIA VASCOLARE PERIFERICA	nome e cognome Cedente In fede,
Fornisco per trasparenza i dati del mio Medico Curante e autorizzo l'Istituto Finanziario a medesimo per eventuali approfondimenti:	prendere contatto con il
medesine per eventual approvention	
Dr./Dr.ssa	
N. telefono E-Mail	
Via	Città
Prendo atto che eventuali dichiarazioni inesatte e/o false possono comportare l'immediato prestito e la richiesta immediata di rimborso dell'ammontare del mio debito da parte dell'Ist	
	gnome Cedente

Convenzione Allegato 2

# Tassi (‰) da applicare al montante lordo del prestito

Durata	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Età 60	7,71	10,71	13,93	17,03	20,77	24,87	27,78	32,45	37,56
61	8,36	11,59	15,11	18,53	22,67	27,21	30,43	35,58	41,23
62	9,07	12,60		20,28	24,87	29,89			
63	9,84	13,77	16,49 18,09	22,32	27,39	32,94	33,46 36,90	39,16 43,19	45,40 50,08
64	10,90	15,28	20,09	24,75	30,36	36,51	40,88	47,83	55,42
						40,49			
65	12,16	17,03	22,34	27,49	33,70	•	45,32	52,98	61,34
66	12,74	17,78	23,31	28,68	34,90	41,54	46,06	53,39	61,36
67	14,09	19,67	25,80	31,45	38,13	45,33	50,25	58,27	67,92
68	15,55	21,77	28,18	34,24	41,47	49,32	54,73	64,53	75,86
69	17,31	23,71	30,58	37,15	45,05	53,67	60,72	72,28	85,35
70	18,54	25,40	32,88	40,09	48,79	59,57	68,16	81,52	96,35
71	19,18	26,77	35,04	43,07	54,15	67,02	77,10	92,28	108,85
72	21,26	29,65	38,83	49,40	62,70	77,63	88,98	105,91	124,04
73	23,50	32,83	45,11	57,91	73,34	90,26	102,67	121,17	140,84
74	26,14	39,23	54,09	68,85	86,27	105,03	118,18	138,18	159,60
75	33,12	48,83	65,82	82,23	101,42	121,72	135,42	157,15	180,80
76	44,44	61,72	80,36	97,97	118,53	140,26	154,63	178,60	204,71
77	49,20	68,31	88,68	107,61	129,75	153,47	169,64	196,37	225,10
78	54,70	75,55	97,45	117,78	142,01	168,58	186,86	216,35	
79	60,27	82,60	106,20	128,57	155,89	185,80	206,08		
80	65,28	89,41	115,53	141,13	172,11	205,36			
81	70,33	97,37	127,50	156,86	191,42				
82	77,96	109,62	144,27	177,01					
83	90,37	126,86	165,45						
84	106,42	146,75							
85	120,80								

# Esempio di calcolo Premio unico: Montante lordo: 30.000 euro

Montante lordo: 30.000 euro
Età Assicurato alla decorrenza: 70 anni
Durata copertura: 120 mesi

Premio unico = 30.000 \* 96,35/1000 = 2.890,5 euro



Convenzione Allegato 3

#### INFORMATIVA SULLA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza.

Nel rispetto di questo quadro normativo, *Le chiediamo di fornirci i Suoi dati per poter <u>erogare i servizi assicurativi</u> e soddisfare le richieste che pervengono dagli interessati. A tal fine, le precisiamo che la nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano come precisato nel presente documento.* 

Allianz S.p.A. (di seguito anche "Società") deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. I dati personali saranno trattati da Allianz S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento.

#### 1. Titolare del trattamento e informazioni di contatto

Il titolare del trattamento dei dati è:

Allianz S.p.A. con sede legale in Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano, numero verde: 800686868

che definisce le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali.

La presente informativa riguarda pertanto anche l'attività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel documento il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile gratuitamente chiedendolo a:

 Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, numero verde 800686868, oppure accedendo al sito www.allianz.it utilizzando il modello appositamente predisposto

presso la quale sono disponibili anche la lista dei responsabili in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Per Sua comodità, Le indichiamo altresì che il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: Allianz S.p.A., Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, oppure scrivendo all'indirizzo e-mail docallianz@allianz.it.

#### 2. Categorie di dati raccolti

La nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che riguardano Lei e/o i Suoi familiari. Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a categorie particolari solo in quanto siano strumentali e/o utili alla gestione del rapporto assicurativo e/o all'adempimento di prestazioni ad esso strumentali o connesse.

Le categorie di dati che potremo trattare sono le seguenti:

- dati anagrafici;
- dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute) per visite mediche, per la sottoscrizione polizze vita e liquidazione sinistri e per i quali si richiede un ESPRESSO CONSENSO al trattamento;
- digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).

#### 3. Finalità del trattamento

In base al Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, chiediamo di fornirci i propri dati per poter erogare i servizi offerti.

I dati forniti dall'interessato stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Allianz S.p.A., dall'Agente, da società del Gruppo Allianz SE e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di:

- a. dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornirle il prodotto assicurativo; per i servizi e prodotti assicurativi abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili" ed eventualmente giudiziari strettamente strumentali all'erogazione degli stessi, come nel caso di questionari anamnestici, questionari sanitari e perizie mediche per la sottoscrizione di polizze vita o per la liquidazione dei sinistri. Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riquarda anche tali dati per queste specifiche finalità
- b. ridistribuire il rischio mediante coassicurazione e/o riassicurazione;
- c. adempiere alla normativa vigente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo, nonché alla normativa e agli adempimenti dettati dalle autorità di vigilanza, giudiziarie, etc.;
- d. i dati personali, anche sensibili e giudiziari, saranno trattati e potranno essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per verifiche precontrattuali e per finalità di antifrode. I dati personali potranno altresì essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, e comunque nel rispetto del periodo di conservazione dei dati indicato al successivo paragrafo 9, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.

#### 3a. Base giuridica del trattamento

La base giuridica dei trattamenti dei dati è rappresentata dal fatto che il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione, o dell'avvenuta instaurazione, del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell'Interessato stesso.

In aggiunta, per i dati sensibili, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l'Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali.

#### 4. Modalità d'uso dei dati

I dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi, i prodotti e le informazioni richieste, anche mediante l'uso della **posta cartacea**, di chiamate tramite **operatore**, del **fax**, del **telefono** anche cellulare, della posta elettronica, degli **SMS**, tablet, smartphone, , applicazioni per dispositivi mobili e smart-phone (**APP**) o di altre tecniche di **comunicazione a distanza**, di strumenti telematici, automatizzati ed informatici, nonché di coupons, schede e questionari. Utilizziamo le medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.



Convenzione Allegato 3

#### 5. Destinatari dei dati personali. Chi potrà accedere ai dati

Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura contrattuale, tecnica od organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del "responsabile" o di soggetto autorizzato al trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali intermediari, agenti, subagenti,

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del **Gruppo Allianz SE** o della catena distributiva quali **intermediari**, **agenti**, **subagenti**, **mediatori di assicurazione e riassicurazione**, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali **legali**, **investigatori**, **periti e medici**; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione economico-commerciale anche per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società specializzate nelle attività di informazione e promozione commerciale e ricerche di mercato, società di investigazione, nonché delle società incaricate da Allianz della prestazione dei servizi di firma elettronica e conservazione del relativo documento elettronico.

In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, precisiamo, infine, che, quali responsabili o soggetti incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati anche i nostri dipendenti e collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

I dati personali non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa antiriciclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del nostro Gruppo, alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo.

L'interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri dati e come essi vengono utilizzati.

#### 5a. Possibili ulteriori destinatari dei dati personali

Per le finalità di cui al punto che precede, inoltre, i dati potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come **autonomi titolari**: soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

#### 6. Trasferimento all'estero dei dati

I dati potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità connesse a quelle di cui al paragrafo 3. (Finalità del trattamento), secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet di Allianz. Nel caso in cui le suddette BCR non trovassero applicazione, attueremo tutte le misure di sicurezza previste dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurarle una adeguata protezione per il trasferimento dei dati.

Nel caso in cui si voglia ottenerne una copia dei dati trasferiti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione si può scrivere a: Allianz S.p.A. – Servizio Clienti (il cui responsabile pro tempore è anche responsabile del trattamento), Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, oppure accedendo al sito <u>www.allianz.it</u> utilizzando il modello appositamente predisposto.

In ogni caso, qualora i dati dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, Allianz garantisce che il destinatario dei dati personali assicura un adeguato livello di protezione, in particolare, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che sono state approvate dalla Commissione Europea.

Allianz non trasferirà in alcun caso i dati personali a soggetti non autorizzati al trattamento dei dati personali stessi.

#### 7. I diritti degli interessati nello specifico

L'interessato potrà:

Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai dati personali che lo riguardano e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre, ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L'interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito riportiamo l'elenco specifico dei diritti in relazione al trattamento dei dati.

- soggetti ai quali sono stati comunicati;
- revocare il Suo consenso in ogni momento;
   aggiornare o correggere i propri dati personali in ogni momento;
- 4. chiedere la cancellazione dei propri dati dai nostri sistemi (ivi compreso il diritto all'oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno:

1. accedere ai propri dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/dei Titolari del Trattamento e i

- 5. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei propri dati (limitazione) in determinate circostanze: per es. qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;
- conoscere dell'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le consequenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- 7. ottenere copia dei propri dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità
- 8. conoscere se i dati sono trasferiti a un paese terzo, informazione dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
- 9. contattare il DPO ovvero il Garante della Privacy.

# 7a. Diritto alla cancellazione e all'oblio, rettifica e portabilità dei dati

In ogni momento, Lei ha, anche, il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i propri dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.

La eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo di consenso. Per l'esercizio dei propri diritti l'interessato può rivolgersi a:



Convenzione Allegato 3

 Allianz S.p.A. – Pronto Allianz – Servizio Clienti Piazza Tre Torri, 3 – 20145 Milano, numero verde 800686868, oppure accedendo al sito www.allianz.it utilizzando il modello appositamente predisposto.

#### 8. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussiste la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, Allianz avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all'interesse manifestato dalla persona cui si riferiscono i dati. I dati saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

# 8a. Diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo

Lei ha anche il diritto di proporre reclamo dinnanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web www.garanteprivacy.it.

#### 9. Consenso alla trasmissione della documentazione in formato elettronico

Per la trasmissione della documentazione di polizza nella fase precontrattuale e in corso di rapporto, Allianz Le propone l'utilizzo del formato elettronico. La informiamo che:


- prestando il suo consenso lei acconsente a ricevere la documentazione precontrattuale, contrattuale e in corso di rapporto in formato elettronico, all'indirizzo e-mail indicato in anagrafica anche con riferimento ai contratti già in corso;
- Lei potrà revocare il consenso già espresso in qualsiasi momento con le medesime modalità.

#### CONSENSO RELATIVO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Luogo e data	Firma dell'Assicurato
Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle dispo	osizioni della vigente normativa.
alla stessa.	55
proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dei soc	
Il sottoscritto	, preso atto dell'informativa di cui sopra, esprime il



Pagina lasciata intenzionalmente bianca





Convenzione Allegato 4

CONSENSO (Art. 1919 2° comma C.C.)	
Contratto di Prestito n° Istituto Finanziario	
(Nome e Cognome Cedente), C.F. (), in qualità di firmatario/a soprarichiamato, nonché di Consumatore/Cedente, dichiara di autorizzare il Finanziatore vita sulla propria persona, a garanzia dell'estinzione del presente contratto di prestito in precisamente il Consumatore/Cedente dà il consenso al Finanziatore ai sensi del 2° c., Civile (Assicurazione sulla vita di un Terzo).  A maggior precisazione di quanto sopra autorizza il Finanziatore ad agire in qualità di Codella polizza assicurativa stipulata sulla propria vita, confermando di essere mero porta esser titolare di obblighi (in quanto non Contraente) rispetto alla polizza, né tantom neppure Beneficiario). In caso di cessione del credito il presente consenso s'inten-Finanziaria cessionaria, subentrante nei diritti del Finanziatore.	e a stipulare una polizza caso di premorienza, più dell'art. 1919 del Codice ntraente e di Beneficiario tore del rischio, e di non eno di diritti (in quanto
Luogo e data,	In fede



Convenzione	Allegato 5
Allianz S.p.A. Piazza Tre Torri,3 – 20145 Milano Insurance Products Life Circle Life Pronto Allianz – Servizio Clienti Numero Verde [800.68.68.68]	
Broker: 10020 B & S ITALIA SPA VIA ENRICO TELLINI 19 MILANO (MI)	giorno mese anno
Numero convenzione:	Spettabile
Attestato di Conertura	

ALLIANZ S.p.A. mediante rilascio del presente attestato conferma, a garanzia del credito e nell'esclusivo interesse del Contraente, la copertura assicurativa vita a capitale decrescente e a premio unico abbinata ai prestiti personali rimborsabili attraverso cessione di quote dello stipendio/pensione contro il rischio di decesso del richiedente il prestito (assicurato).

Contratto di Prestito:
Data di decorrenza presunta:
Data di scadenza presunta:
Importo assicurato:
Nome Cognome:
CF:
Data nascita:

Indirizzo: Cap: Località: Provincia:

Si precisa che la suddetta copertura assicurativa decorre dalle ore 00:00 del giorno di erogazione del Prestito da parte del Contraente all'Assicurato (stipulato ai sensi del DPR n. 180 del 1950), a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione.

La salutiamo cordialmente.

# Allianz S.p.A.

Allianz S.p.A. -Sede Legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Telefono +39 02 7216.1 - Fax +39 02 2216.5000 allianz.spa@pec.allianz.it - CF, Reg. Imprese MI n.05032630963 - Rapp. Gruppo IVA Allianz P. IVA n.01333250320 Cap. Soc. euro 403.000.000 i.v. - Albo Imprese Assicurazione n.1.00152 - Capogruppo Gruppo Assicurativo Allianz Albo Gruppi Assic. n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE Monaco